

UFFICIO ELETTORALE

LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE NELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Tratto dalle Istruzioni del Ministero dell'Interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature

Modalità di presentazione

La presentazione delle candidature – intesa come loro «materiale» consegna all'ufficio competente – è regolata **per i comuni con oltre 15.000 abitanti**, dal penultimo e ultimo comma dell'articolo 32 del medesimo testo unico. La presentazione deve essere fatta alla segreteria del comune per il quale le candidature vengono proposte.

La legge n. 53/1990 ha stabilito che la commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio, analogamente a quanto avviene anche per i candidati a sindaco.

È evidente che **i contrassegni delle liste verranno riportati, sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine definitivo risultato dal sorteggio – considerando, quindi, nei comuni con oltre 15.000 abitanti la conseguente rinumerazione delle liste indipendentemente dall'iniziale ordine di presentazione o ammissione.** Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature

La **presentazione delle candidature** alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati **deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione** [articoli 28, ottavo comma, e 32, ottavo comma, del testo unico n. 570/1960]. Peraltro, al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli uffici comunali resti *aperta, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.*

Funzioni della segreteria del comune relative alla ricezione delle candidature

Il segretario comunale o colui che lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata che deve indicare, il giorno e l'ora precisa di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati. Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia eventualmente dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del comune, ecc.

È necessario – affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti – che il segretario comunale ricevente prenda nota dell'identità e del recapito

dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista. ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

È inoltre raccomandabile che il segretario comunale, prima dell'invio degli atti alla commissione elettorale circondariale, provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta commissione. nel caso in cui più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale – stante l'obiettivo impossibilità per il segretario medesimo di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente – il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo.

Tratto da "Guida teorico-pratica alle elezioni comunali" di Enrico Maggiora - 2015 Sepel Editore.

Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche la indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 13, quinto comma, della legge 53 del 1990 e art. 32, nono comma, n. 4, D.P.R. 570) nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco (art. 72, commi 2 e 7, del d.Lgs. 267 del 2000).

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati di lista per le elezioni del Consiglio regionale, del Consiglio comunale, del Consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per la elezione del Consiglio provinciale.

Però, l'indicazione dei delegati di lista nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista, per cui una eventuale mancata indicazione di tali delegati non comporterà la nullità della dichiarazione, ma avrà come sola conseguenza l'impossibilità da parte dei presentatori della lista di assistere alle operazioni di sorteggio e di nominare rappresentanti di lista nei seggi.

Nel caso in cui, ai fini della dichiarazione di collegamento fra le liste elettorali, ai sensi dell'art.6, comma 7, della legge 81 (ora, art. 72, comma 7, d.Lgs. 267), non sia stato indicato qual è il delegato effettivo e quello supplente, come prevede l'art. 30, ultimo comma, d.P.R. 570, vale il principio generale sancito nell'art. 1716 del codice civile, in materia di mandato, secondo cui «se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente ciascuno di essi può concludere l'affare», per cui la dichiarazione di uno dei soggetti delegati perfeziona la procedura di collegamento¹ (233).

Modalità per la materiale presentazione della lista.

La presentazione delle candidature, intesa come materiale consegna delle stesse all'Autorità competente, ossia come perdita della disponibilità della documentazione per passaggio in quella del soggetto legittimato a riceverla², è regolata nei Comuni con *più di 15.000 abitanti* dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 32 del testo unico medesimo, modificati dall'art. 12 della legge 962, dall'art. 1, lett. a), del D.L. 161 e dall'art. 4, decimo comma, della legge 271.

¹ Consiglio di Stato, V, 18 giugno 1996, n. 731, in «Cons. di St.», 1996, I, pag. 930.

² T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 luglio 1997, n. 571, in «I T.A.R.», 1997, I, pag. 3405.

La presentazione deve essere fatta alla *segreteria del Comune*, per il quale le candidature vengono proposte.

È opportuno rammentare che la legge 21 marzo 1990, n. 53, ha stabilito che la Commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio.

È evidente, quindi, che i contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione, secondo l'ordine risultato dal *sorteggio*, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata:

- dagli *esponenti* dei partiti o dei gruppi politici;
- da uno o più dei *candidati*;
- da uno o più *sottoscrittori* della lista stessa;
- dai *delegati di lista*.

Sulla giurisprudenza formatasi in argomento si citano le decisioni che seguono:

- la materiale consegna della lista elettorale può essere legittimamente affidata dai sottoscrittori ad uno o più soggetti da essi incaricati di tale incombenza, nè è necessario a tal fine l'esistenza di una delega scritta; pertanto, è illegittimo il provvedimento di esclusione di una lista perchè presentata da soggetti diversi dai sottoscrittori e privi di delega scritta³;
- è legittima la presentazione alla segreteria del Comune di una lista di candidati sulla base di una delega sottoscritta con firma regolarmente autenticata dai presentatori, ma con in bianco il nome e le generalità della persona incaricata della materiale consegna della lista stessa⁴. La questione è stata sottoposta dalla Sez. V del Consiglio di Stato⁵ all'Adunanza plenaria, la quale ha ritenuto regolare la presentazione della lista elettorale effettuata da soggetto munito di delega rilasciata senza l'indicazione nominativa del delegato⁶.

Tuttavia, se si distingue — correttamente — tra chi «presenta» la lista (ossia gli elettori sottoscrittori) e chi materialmente la «consegna» al segretario comunale, se ne deduce che la legge non richiede che le firme di coloro che consegnano le liste debbano essere autenticate⁷.

Termini iniziale e finale per la presentazione delle candidature.

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale, con i relativi allegati, deve essere effettuata, durante il normale orario d'ufficio, *dalle ore 8 del trentesimo giorno sino alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione* (artt. 28 e 32 del d.P.R. 570 e successive modificazioni).

Sulla perentorietà del termine di presentazione della lista⁸ è stato rilevato che:

- di regola, non è sufficiente che il delegato alla presentazione della lista faccia ingresso nella *Casa comunale* alla scadenza dell'orario previsto, essendo richiesto che entro detto termine debba espletarsi l'intera procedura⁹; infatti, è necessario che i rappresentanti della lista siano effettivamente presenti *all'interno dell'ufficio* adibito a ricezione delle candidature e muniti della documentazione necessaria¹⁰;
- ferma restando la natura perentoria del termine non può costituire presupposto per una legittima esclusione della lista il *minimo scostamento dell'orario* di presentazione delle liste,

³ T.A.R. Campania, Napoli, 15 luglio 1997, n. 1852, in «I T.A.R.», 1997, I, pag. 3300.

⁴ Cons. giust. amm. sic., 23 luglio 1991, n. 33, in «Cons. St.», 1991, I, pag. 1267.

⁵ Con ordinanza del 12 luglio 1996, n. 871, in «Cons. St.», 1996, I, pag. 1154.

⁶ 17 dicembre 1996, n. 24, in «Cons. St.», 1996, I, pag. 1869.

⁷ Consiglio di Stato, Sez. V, 4 febbraio 1997, n. 138, in «Cons. St.», 1997, I, pag. 217; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 10 ottobre 1998, n. 696, in «I T.A.R.», 1998, I, pag. 4526.

⁸ T.A.R. Campania, Napoli, II, 1 dicembre 1997, n. 3214, in «I T.A.R.», 1998, I, pag. 680; Id, Salerno, 23 marzo 1999, n. 88, *ivi*, 1999, I, pag. 2120; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 2 gennaio 2003, n. 1, in «Foro T.A.R.», 2003, I, pag. 194.

⁹ T.A.R. Calabria, Catanzaro, 31 maggio 1994, n. 681, in «I T.A.R.», 1994, I, pag. 2878; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 28 novembre 1995, n. 1036 e 7 giugno 1996, n. 461, *ivi*, 1996, I, pagg. 357 e 3489.

¹⁰ Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2001, n. 1998, in «Cons. St.», 2002, I, pag. 1430; Id., 4 marzo 2002, n. 1271, *ivi*, 2002, I, pag. 499, che ha ritenuto non costituire causa di esclusione di una lista il lieve ritardo (circa otto minuti) nella presentazione della lista; T.A.R. Basilicata, 2 febbraio 2006, n. 60, in «Foro amm. T.A.R.», 2006, pag. 738; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, II, 27 giugno 2006, n. 718, *ivi*, 2006, pag. 2219.

qualora sia accompagnato da elementi giustificativo¹¹ ed il ritardo sia ascrivibile a circostanze non imputabili ai soggetti interessati¹²;

- ciò che rileva, ai fini dell'assolvimento dell'onere di presentazione della lista entro il termine finale, non è la materiale consegna dei documenti elencati dalla legge all'organo del Comune abilitato alla ricezione, ma la messa a disposizione degli stessi per le successive verifiche e verbalizzazioni, con la conseguenza che, una volta assicurata la disponibilità della prescritta documentazione nell'ambito del competente ufficio, eventuali dilazioni temporali causate dall'assolvimento in dettaglio dei necessari adempimenti burocratici non assumono rilievo ai fini dell'identificazione del momento di presentazione della lista¹³ (276);
- sono stati ritenuti debitamente assolti da parte dei presentatori gli adempimenti relativi alla consegna della lista nel caso in cui essi, pur giunti nei termini davanti all'ufficio del segretario comunale, non abbiano potuto materialmente consegnare la stessa, in quanto il funzionario in questione risultava impegnato nelle operazioni di ricezione di altra lista concorrente¹⁴.

Compiti del segretario comunale nella ricezione delle candidature.

Il *segretario comunale* o chi legalmente lo sostituisce (in caso di sua assenza o impedimento, i soli eventi che consentono la legale sostituzione del segretario, non essendo prevista dalla legge alcuna forma di delega) deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una *ricevuta* dettagliata, che deve indicare, oltre il giorno e l'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Il segretario comunale *non può rifiutarsi* di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purchè indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori, sia sugli stessi atti l'ora della ricezione¹⁵.

È, tuttavia, indispensabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come ad esempio, se le firme dei candidati non siano debitamente autenticate, le liste non contengano il prescritto numero di candidati, ecc., anche se è stato deciso che egli non sia tenuto ad avvertire il rappresentante che presenta la lista elettorale dell'esistenza di cause che saranno di ostacolo all'ammissione della lista, per dargli la possibilità di porvi rimedio¹⁶.

È poi necessario, affinché la Commissione elettorale circondariale in sede di esame delle liste sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati o dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad essa inerenti.

È, inoltre, raccomandabile che il Segretario comunale, prima dell'invio degli atti alla Commissione circondariale, provveda a fare copia del *programma amministrativo* presentato dalle singole liste, per l'affissione all'albo pretorio del Comune allorchè saranno pervenute le determinazioni della Commissione.

È stato deciso che:

- le liste elettorali possono essere legittimamente presentate al vice segretario comunale, anzichè al segretario comunale¹⁷, ma a condizione — a nostro avviso — che il titolare sia assente od impedito;
- deve escludersi che, a procedimento elettorale ormai concluso ed a distanza di tempo dal compimento delle relative operazioni, il segretario comunale possa, sulla base della

¹¹ Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2003, n. 1706, in «Cons. St.», 2003, I, pag. 818; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 12 maggio 2003, n. 777, in «Foro amm. T.A.R.», 2003, pag. 1788; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 4 novembre 2004, n. 5576, *ivi*, 2004, pag. 3268.

¹² T.A.R. Marche, 28 ottobre 2003, n. 1276, in «Foro amm. T.A.R.», 2003, pag. 2965.

¹³ T.A.R. Lazio, II 5 luglio 1996, n. 1295, in «I T.A.R.», 1996, I, pag. 2970.

¹⁴ T.A.R. Basilicata, 2 agosto 1994, n. 147, in «I T.A.R.», 1994, I, pag. 3822.

¹⁵ T.A.R. Lombardia, Brescia, 15 novembre 1999, n. 900, in «I T.A.R.», 2000, I, pag. 136.

¹⁶ T.A.R. Marche, 9 giugno 2001, n. 736, in «I T.A.R.», 2001, I, pag. 2883.

¹⁷ T.A.R. Campania, Napoli, II, 1 dicembre 1997, n. 3214, in «I T.A.R.», 1998, I, pag. 680.

memoria di una serie di fatti e circostanze, disporre di un atto pubblico legalmente formato (come è il verbale di ricezione delle liste), modificandone senso e portata, attraverso interpretazioni autentiche¹⁸.

Secondo quanto riferisce il Ministero dell'Interno (Istruzioni per la presentazione delle candidature), l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 8 novembre 1999, n. 23, si è così pronunciata:

- 1) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;
- 2) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di «elettori iscritti nelle liste del comune»;
- 3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);
- 4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo unico.».

¹⁸ T.A.R. Molise, 29 ottobre 1998, n. 342, in «I T.A.R.», 1998, I, pag. 4530.